



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P 885/4112 sott. 53

Roma, 20/05/1995

Ai Sigg. Prefetti della Repubblica
Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la provincia di Trento
38100 Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano
39100 Bolzano

Al Sig. Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta
11100 Aosta

Ai Sigg. Ispettori Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco
Loro Sedi

Ai Sigg. Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco
Loro Sedi

Al Sig. Comandante delle Scuole Centrali Antincendi
00178 Capannelle - Roma

Al Sig. Direttore del Centro Studi ed Esperienze
00178 Capannelle Roma

Ai Sigg. Ispettori dei Servizi Antincendi - Aeroportuali e Portuali
Loro Sedi

p.c.

Al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato – Direzione Generale Fonti
di Energia ed Industrie di Base – Div. IX – Via Molise 2
00187 Roma

Al Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio
Marittimo e dei Porti - Viale dell'Arte, 16
00144 Eur

Al Ministero delle Finanze
Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette
00144 Roma Eur

Al Ministero dell'Ambiente
Servizio I.A.R. – Via della Ferratella in Laterano 33
00184 Roma

Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n° 420 e Decreto Ministeriale dell'11 gennaio 1995 – Disciplina delle procedure di concessione ed autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.

GENERALITA'

Il D.P.R. n° 420 del 18 giugno 1994, pubblicato nella G.U. n° 151 del 30 giugno 1994 ed entrato in vigore dall'1 gennaio 1995, costituisce il nuovo regolamento sulle procedure di concessione e autorizzazione da parte del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, per la installazione e l'esercizio di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali, semplificando notevolmente l'iter istruttorio previsto dalla legge 8 febbraio 1934, n° 367 (legge petrolifera) e successive modificazioni, nonché dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n° 1303.

Il predetto, regolamento è stato emanato per dare attuazione al disposto della legge 9 gennaio 1991, n° 9 (artt. 16 e 17) e della legge 24 dicembre 1993, n° 537 (art. 2, commi e – 8 – 9).

Stante la rilevanza che riveste la sicurezza negli impianti di lavorazione e nei depositi di oli minerali ed il diretto coinvolgimento degli organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si riportano di seguito alcuni chiarimenti ed indirizzi per una uniforme applicazione del dettato normativo, anche alla luce di un Accordo Procedimentale raggiunto tra le Amministrazioni centrali competenti ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.R. n° 420/94, che si allega alla presente.

PROCEDURE

Il regolamento prevede due tipi di procedure:

- a) la procedura della concessione (artt. 2 e 4);
- b) la procedura della autorizzazione (artt. 5 e 6)

Per ciascun tipo di procedura sono stabiliti i termini entro i quali ciascuna Amministrazione o Ente interessato è tenuto a fornire il proprio parere.

Con Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato del giorno 11 gennaio 1995 (G.U. n° 21 del 26 gennaio 1995), emanato ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, del DPR n° 420/94, sono state individuate:

- le opere minori soggette ad autorizzazione con procedura semplificata (opere comprese nell'allegato A del Decreto);
- le opere minori non soggette ad autorizzazione (opere comprese nell'allegato B del Decreto).

Si rammenta che gli impianti per lo stoccaggio del G.P.L. (art. 2, lettera d, del D.P.R. n° 420/94) sono unicamente soggetti a concessione.

Competenze degli organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed adempimenti in relazione al tipo di procedura.

Gli organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco competenti a rilasciare i pareri richiesti al Minsitero dell'Industria, Commercio ed Artigianato sono rispettivamente:

- a) i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco per gli impianti di lavorazione e depositi non ricadenti nell'obbligo della notifica di cui al D.P.R. n° 175 del 1988 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) i Comitati Tecnici Regionali ed interregionali di Prevenzione Incendi, istituiti presso gli uffici degli Ispettori Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n° 577/1982, così come integrati dall'art. 10 del decreto legge di modifica del D.P.R. N° 175/1988 (ultima reiterazione D.L. 10 maggio 1995 n° 160), per gli impianti di lavorazione e depositi ricadenti nell'obbligo della notifica di cui all'art. 4 del D.P.R. N° 175/1988 e successive modifiche ed integrazioni.

In relazione al tipo di procedimento, i pareri devono essere espressi entro i termini sottoriportati:

1. Procedimento di concessione (art. 4, comma 9, del D.P.R. n° 420/94)

Il parere deve essere rilasciato entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta di ulteriori 60 giorni decorrenti dalla ricezione delle integrazioni richieste o dalla sua prima scadenza, ove ricorrano ulteriori esigenze istruttorie o eventuali impedimenti motivati.

2. Procedimento di autorizzazione normale di cui all'art. 5. Comma 1, del D.P.R. n° 420/94 (art. 6, comma 2 del D.P.R. n° 420/94)

Il parere deve essere rilasciato entro 80 giorni dal ricevimento della richiesta ed è prorogabile di ulteriori 40 giorni decorrenti dalla ricezione delle integrazioni richieste o dalla sua prima scadenza, ove ricorrano ulteriori esigenze istruttorie o eventuali impedimenti motivati.

3. Procedimento semplificato di autorizzazione di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 11 gennaio 1995.

Ricadono in tale tipo di procedura le opere minori riportate nell'allegato A al D.M. 11 gennaio 1995. Tali opere sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato senza richiesta di parere ad amministrazioni od enti.

In tale circostanza, copia della domanda deve essere inoltrata a cura dell'interessato anche al competente organo periferico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, corredata della necessaria documentazione grafico – illustrativa nonché della dichiarazione che l'opera mantiene o migliora i livelli di sicurezza esistenti e non modifica il regime delle emissioni inquinanti.

Solo nella circostanza in cui l'organo competente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ravvisi la sussistenza di motivi di diniego (parere negativo) o la necessità di imporre particolari specifiche prescrizioni, la cui mancata attuazione costituirebbe violazione alla vigente normativa di sicurezza, deve trasmettere le proprie valutazioni, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, a mezzo fax al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato – Direzione Generale delle Fonti di Energia e delle Industrie di Base – Divisione IX (06/47052470).

In assenza di dinieghi, il Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato provvede entro 60 giorni al rilascio dell'autorizzazione e ne dà comunicazione alle amministrazioni interessate, tra cui gli organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

4. Opere minori non soggette ad autorizzazione di cui all'art. 3 del D.M. 11 gennaio 1995

Le opere minori comprese nell'allegato B al D.M. 11 gennaio 1995 non sono soggette ad autorizzazione e possono essere eseguite successivamente all'invio all'organo periferico competente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di una comunicazione redatta in carta semplice descritta dell'opera.

Tali opere sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 n° 537, che ha modificato l'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n° 241.

Per quanto attiene le opere ricadenti nel regime della notifica e tenute a presentare il rapporto di sicurezza, si precisa che devono essere osservate le procedure di cui al D.P.R. n° 175/1988 e successive modifiche ed integrazioni.

Le opere minori di cui agli allegati A e B del D.M. 11 gennaio 1995, previste in attività esistenti in regime di notifica, sono esentate dalla presentazione del rapporto di sicurezza, ai sensi del 3° comma dell'art. 1 del decreto legge di modifica del D.P.R. n° 175/1988 (ultima reiterazione D.L. 10 maggio 1995, n° 160) fermo restando l'obbligo di fornire documentata dichiarazione che la modifica non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio.

Si raccomanda a tutti gli organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di curare gli adempimenti di rispettiva competenza entro i termini specificati, per ciascun tipo di procedura.

Relativamente ai procedimenti di cui ai punti 1 e 2, ove ricorra la necessità di interruzione dei termini per acquisire ulteriore documentazione o di prorogare il termine alla sua prima scadenza, tale circostanza deve essere comunicata tempestivamente al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, oltre che all'interessato, per evitare l'applicazione del silenzio assenso, stante la delicatezza e rilevanza degli aspetti di sicurezza ed i precisi obblighi derivanti dal rispetto della legge 7 agosto 1990, n° 241.

Con la presente viene soppresso l'obbligo per i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, relativamente alle istruttorie di propria competenza, di acquisire il parere degli Ispettorati Regionali stabilito con lettera – circolare n° 14126/4112 del giorno 11 agosto 1989, fermi restando i compiti di coordinamento dell'attività di prevenzione incendi in ambito regionali affidati agli Ispettorati ai sensi dell'art. 19, lettera a) del D.P.R. n° 577/1982.

Impianti Di Lavorazione e Depositi di Oli Minerali Costieri

Per gli impianti di lavorazione e deposito di oli minerali costieri, secondo la definizione dell'art. 44 del R.D. 20 luglio 1934, n° 1303, il parere espresso da parte dei competenti organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, deve essere inoltrato oltre che al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, anche alle Autorità marittime territorialmente competenti per gli specifici adempimenti previsti dal Codice della Navigazione e relativo regolamento di esecuzione.

Soppressione del parere degli organi consultivi centrali del Ministero dell'Interno

Ai fini del rilascio di concessioni e autorizzazioni, l'articolo 14. Comma 3 del D.P.R. n° 420/94 ha annullato l'obbligo per il Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato di acquisire il parere della Commissione Consultiva per le Sostanze esplosive ed Infiammabili del Ministero dell'Interno, peraltro anche soppressa con successivo D.P.R. n° 608/1994.

L'articolo 14 del decreto legge 10 maggio 1995, n° 160, nel modificare l'articolo 47 del regolamento del Codice della Navigazione, ha stabilito che il parere sulle domande di concessione ed autorizzazione per l'impianto ed esercizio di stabilimenti e depositi costieri, precedentemente reso dalla Commissione Consultiva per le Sostanze Esplosive ed Infiammabili, viene fornito alle autorità marittime dagli organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, stante che il loro parere diventa esaustivo, non configurandosi più l'avallo di organi consultivi centrali del Ministero dell'Interno.

Procedura di deroga di cui all'art. 21 del D.P.R. n° 577/1982

Su istanza dell'interessato, la procedura della deroga di cui all'art. 21 del D.P.R. n° 577/82 si applica unicamente agli impianti e depositi di oli minerali ricadenti nell'ambito delle competenze dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e pertanto non in regime di notifica.

Nella circostanza in cui la procedura di deroga, su istanza dell'interessato, si instauri nell'ambito del procedimento promosso dal Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, il Comando Provinciale deve tempestivamente darne comunicazione al predetto dicastero per l'interruzione dei termini procedurali.

Per gli impianti e depositi ricadenti in regime di notifica, l'articolo 9 comma 3° del D.P.R. n° 175/1988, così come modificato dall'art. 4 del decreto legge n° 160 del 10 maggio 1995, ha stabilito che gli adempimenti e le procedure previste dal decreto medesimo nel campo delle attività soggette a notifica di cui all'art. 4, sostituiscono a tutti gli effetti il procedimento tecnico – amministrativo di prevenzione incendi derivante dalla applicazione del D.P.R. n° 577/1982 e pertanto la valutazione ed il parere espresso dai Comitati Tecnici Regionali è da ritenersi esaustivo.

Esercizio degli impianti

Ultimati i lavori di costruzione ed in attesa del collaudo previsto dall'art. 11 del D.P.R. n° 420/94, le autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato per prove semestrali a punto degli impianti ed eventuali esercizi provvisori di cui all'art. 10 del D.P.R. n° 420/94, sono subordinate all'esito favorevole della visita sopralluogo effettuata dai componenti organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco secondo la vigente normativa.

Competenze dei Prefetti

L'articolo 12 del D.P.R. n° 420/94 fa salve le vigenti competenze dei Prefetti per il rilascio:

- della concessione relativa ai depositi di g.p.l. (fino a 50 metri cubi) di cui alla legge 21 marzo 1958, n° 327 e della legge 2 febbraio 1973 n° 7;
- della autorizzazione relativa ai depositi di oli minerali (ad uso riscaldamento e tecnologico di capacità da 25 a 3000 metri cubi e di quelli ad esclusivo uso commerciale di capacità da 10 a 3000 metri cubi) di cui alla legge 7 maggio 1965, n° 460.

Da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco dovranno essere seguite le vigenti procedure.

Competenze degli organi centrali del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

Tenendo conto della ripartizione delle competenze in materia tra Comandi Provinciali e Comitati Tecnici Regionali, e della attuale strutturazione degli organi centrali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si riportano di seguito gli Ispettorati del Servizio Tecnico Centrale della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, cui sono affidati i rapporti con gli organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché i necessari collegamenti con i Ministeri interessati, secondo la seguente ripartizione:

Ispettorato per gli Insediamenti Civili, Commerciali, Artigianali ed Industriali (n° fax 06/47887525): settore degli impianti e depositi non ricadenti in regime di notifica, ai sensi del D.P.R. n° 175/1988 e successive modifiche ed integrazioni e di competenza dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

Ispettorato Normative Speciali di Prevenzione Incendi (n° fax 06/46679207): settore degli impianti e depositi ricadenti in regime di notifica, ai sensi del D.P.R. n° 175/1988 e successive modifiche ed integrazioni e, di competenza dei Comitati Tecnici Regionali.

Ciò premesso, qualora dovessero insorgere problematiche di ordine tecnico – procedurale nello specifico settore, gli organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e i Ministeri interessati, sono pregati di fare riferimento ai suindicati uffici della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi.

IL DIRETTORE GENERALE
(CORBO)